

## Studio Amministrativo e Tributario

Milano, 2 marzo 2020

CARLA BETTEGA  
DOTTORRE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

GIANLUCA GUERCILENA  
DOTTORRE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MARCO MAGNAGHI  
DOTTORRE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

BARBARA MANTOVANI  
DOTTORRE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

SIMONE TINI  
DOTTORRE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOT.SSA SERENA BERRETTA

DOT.SSA FRANCESCA BOMBINI

RAG. DANIELA PAPA

RAG. EMANUELA RAGNO

### Contenuto della Circolare

1. Dichiarazioni di intento: in vigore il nuovo regime
2. “Brexit”: il regime transitorio
3. Certificazione Unica 2020
4. Fatture elettroniche. Proroga per l’adesione al servizio di consultazione. Nuove specifiche tecniche

✧ ✧ ✧

**SAT - TAX**  
STUDIO AMMINISTRATIVO & TRIBUTARIO

Network di dottori commercialisti  
in Milano

## 1. Dichiarazioni di intento: in vigore il nuovo regime.

Agenzia Entrate, provvedimento n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.

Il provvedimento dà finalmente attuazione ai nuovi adempimenti relativi alle dichiarazioni di intento.

Con qualche forzatura interpretativa, secondo l’Agenzia la nuova procedura è in vigore da subito.

In sintesi:

- a) la dichiarazione di intento non deve più essere consegnata al fornitore (né in Dogana <sup>1</sup>) ma inviata telematicamente all’Agenzia Entrate;
- b) dopo di che l’esportatore avvertirà il proprio fornitore il quale, prima di effettuare le operazioni, verificherà la presenza della dichiarazione di intento del cliente sul proprio cassetto fiscale e ne ricaverà il protocollo;
- c) nella fattura dovrà essere riportato (per intero) il protocollo telematico della dichiarazione <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> È prevista la creazione di una banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea.

Nota Bene. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno finalità esclusivamente divulgativa e non possono essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, contabile, legale o di altra natura professionale né sostituire incontri con consulenti in tali materie. Le informazioni qui contenute possono dunque essere usate a fini personali e interni, senza autorizzazione alla loro divulgazione o diffusione.

Semplificazioni:

- d) l'esportatore abituale ed il suo fornitore non dovranno più assegnare un numero di protocollo alla dichiarazione né annotarla in un apposito registro;
- e) è eliminato il quadro "VI" della dichiarazione annuale IVA, nel quale il fornitore riepilogava i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d'intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate (è eliminato lo spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento e all'anno di riferimento). Il vecchio modello è comunque utilizzabile fino al 27 aprile 2020.

#### **Link utili:**

[www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lettere-d-intento-nel-cassetto-fiscale-arrivo-anche-nuovo](http://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lettere-d-intento-nel-cassetto-fiscale-arrivo-anche-nuovo)

## **2. "Brexit": il regime transitorio.**

Il 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea ("Brexit").

L'Accordo di recesso è entrato in vigore alla mezzanotte del 31 gennaio 2020, assicurando un'uscita ordinata del Regno Unito e ponendo fine al processo Brexit.

Gli **elementi essenziali** dell'accordo sono rappresentati:

- dalla previsione di un periodo transitorio fino al 31.12.2020, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell'Unione europea, come se fosse ancora uno Stato membro;
- dall'uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell'Unione europea, a decorrere dall'1.1.2021;
- dall'apertura del negoziato sulle future relazioni tra UE e Regno Unito

Il periodo transitorio potrà essere prorogato con decisione congiunta (UE e UK) da assumere entro il 30.6.2020.

Ne deriva che per tutto il 2020, per **effetto del periodo transitorio**:

- a) il Regno Unito continuerà a far parte della UE ai fini IVA e doganali;
- b) saranno applicabili le direttive comunitarie relative all'imposizione diretta quali:
  - l'esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo ("direttiva madre-figlia");
  - l'esenzione da ritenuta sugli interessi e sulle royalties nei rapporti infragruppo ("direttiva interessi-canon");
  - il regime di favore per le operazioni straordinarie intracomunitarie ("direttiva fusioni").

---

<sup>2</sup> Si segnala l'inasprimento della sanzione applicabile nel caso di mancato riscontro: dal 100% al 200% dell'IVA (in luogo dell'attuale sanzione in misura fissa da € 250 a € 2.000).

- c) rimangono vigenti la normativa e le procedure dell'UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci.  
In particolare, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza ("regime di passaporto") ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra mercati finanziari, intermediari e clienti nonché la tutela di depositanti e investitori.  
Anche per la circolazione dei lavoratori e le garanzie in materia di sicurezza sociale, l'accordo prevede un periodo transitorio per tutto il 2020.

### **Punto di assistenza dell'Agenzia delle Entrate**

Segnaliamo infine che l'Agenzia delle Entrate ha istituito il punto di assistenza "info brexit" per rispondere a quesiti, inviati da soggetti residenti e non, sugli effetti della Brexit. Sarà possibile porre i propri quesiti scrivendo alla casella di posta elettronica [infobrexit@agenziaentrate.it](mailto:infobrexit@agenziaentrate.it), da cui l'Agenzia risponderà con un percorso differente rispetto a quello dei tipici interpellati.

### **Link utili:**

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/dossier/brexit.html](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html)  
[https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership\\_en](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en)

## **3. Certificazione Unica 2020.**

Agenzia delle Entrate, provv. 15.1.2020 n. 8932

L'Agenzia ha approvato i modelli di "Certificazione Unica 2020" (CU 2020), relativi all'anno solare 2019, che ogni sostituto d'imposta deve:

- inviare entro lunedì 9.3.2020 all'Agenzia, termine prorogato al 31.3.2020 per tener conto dell'emergenza da Coronavirus <sup>3</sup>;
- consegnare entro il 31.3.2020 al percettore del reddito <sup>4</sup>.

Rammentiamo che all'Agenzia va inviato il modello "ordinario" mentre al percettore viene consegnato il "semplificato" (con meno informazioni).

Le CU che non contengono dati necessari per la "dichiarazione precompilata" (ad es. quelle relative ai lavoratori autonomi) possono essere trasmesse all'Agenzia entro il termine del "modello 770" (lunedì 2 Novembre 2020) <sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Il Consiglio dei Ministri, in data 28 febbraio 2020 ha emanato un decreto legge per la proroga dell'invio telematico al 31 marzo 2020 in conseguenza dell'emergenza da Coronavirus. Per ora è disponibile solo il Comunicato stampa del 29 febbraio 2020.

<sup>4</sup> La CU può anche essere inviata al percipiente in formato elettronico purché si tratti di un soggetto concretamente in grado di riceverla e stamparla.

<sup>5</sup> Ciò è stato stabilito come regola "a regime" con la legge di bilancio 2018, senza quindi dover più attendere un provvedimento dell'Agenzia.

- La proroga al 2.11.2020 riguarda, ad esempio, le CU relative a:
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle dei "contribuenti minimi" e dei "contribuenti forfetari";
  - provvigioni;
  - corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
  - i redditi esenti.

Le **sanzioni** per errori, omissioni e ritardi sono significative, anche perché non è possibile avvalersi degli usuali strumenti per ridurre la sanzione nominale (“cumulo giuridico” e “ravvedimento operoso”) <sup>6</sup>.

**Link utili:**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificazione-unica-2020/modelli-e-istruzioni>

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cu-730-770-e-iva-superano-test-online-modelli-2020-definitivi>

## 4. Fatture elettroniche. Proroga per l'adesione al servizio di consultazione. Nuove specifiche tecniche.

Agenzia delle Entrate, provv. 28.2.2020

La scadenza del 29 febbraio per aderire al servizio di consultazione è stata ulteriormente prorogata al 4 maggio 2020.

Il provvedimento, inoltre, approva nuove specifiche tecniche delle fatture elettroniche con decorrenza 4 maggio 2020. Il vecchio “tracciato” sarà comunque utilizzabile fino al 30 settembre 2020.

**link con le specifiche tecniche**

[www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2368915/allegato\\_provvedimento\\_28\\_02\\_2020.pdf/37588a7f-cb88-2e6e-3303-442ea45ee301](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2368915/allegato_provvedimento_28_02_2020.pdf/37588a7f-cb88-2e6e-3303-442ea45ee301)

✧ ✧ ✧

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

*Studio Amministrativo & Tributario  
(Gianluca Guercilena) (Simone Tini)*

---

Vale invece la scadenza ordinaria del 9.3.2020 per le CU relative a:

- redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere;
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- compensi derivanti dalle attività sportive dilettantistiche, o da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- le “locazioni brevi”.

<sup>6</sup> In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU è prevista una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione, con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000,00 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza (il termine è il 12.3.2020, ossia 5 giorni dopo la scadenza ordinaria di sabato 7.3.2020).

A tali sanzioni si aggiungono, eventualmente, quelle per l'irregolarità nella consegna al contribuente. In tal caso la sanzione amministrativa va da 250,00 a 2.000,00 euro, anche se si ritiene che le irregolarità che non recano pregiudizio né al percipiente né all'Agenzia siano “meramente formali” e quindi non sanzionabili.